

IL MOTORE DI RICERCA QUALE HOSTING PROVIDER  
ATTIVO RESPONSABILE CIVILMENTE PER LA LESIONE DEL  
DIRITTO ALL'OBLIO

*THE SEARCH ENGINE AS AN ACTIVE HOSTING PROVIDER  
LIABLE FOR THE INFRINGEMENT OF THE RIGHT TO BE  
FORGOTTEN*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 1072-1099*

Maria  
BARNABEI

ARTICOLO CONSEGNATO: 5 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

**ABSTRACT:** L'articolo analizza il tema della responsabilità civile del motore di ricerca in caso di lesione del diritto all'oblio, descrivendo le recenti tendenze della dottrina e della giurisprudenza a favore della configurazione di un *hosting provider* attivo. La conseguenza di tali orientamenti è la non applicazione del principio di neutralità sancito dalla Direttiva sul commercio elettronico, che, escludendo un generale dovere di sorveglianza sui contenuti inseriti in rete dagli utenti, nega la responsabilità del *provider*. In particolare, gli *hosting provider* attivi potrebbero essere qualificati, a certe condizioni, come responsabili del trattamento dei dati personali secondo il GDPR, con conseguente responsabilità in caso di danni arrecati per effetto della violazione dei doveri previsti dalla normativa. Una conferma dell'esistenza della figura dell'*hosting provider* attivo proviene dalla giurisprudenza amministrativa, che in considerazione del ruolo talvolta attivo dell'intermediario dei servizi ha riconosciuto la possibilità di considerarlo professionista in base alla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, con conseguente responsabilità nel caso di violazione del dovere di diligenza. I tempi sembrano maturi, allora, per un intervento normativo del Legislatore europeo in materia.

**PAROLE CHIAVE:** Diritto all'oblio; diritto alla riservatezza; violazione, responsabilità civile; motore di ricerca; *hosting provider* attivo; responsabile del trattamento dati personali; professionista; pratiche commerciali scorrette.

**ABSTRACT:** *The article analyzes the civil liability of the search engine in case of violation of the right to be forgotten, describing the recent doctrinal and jurisprudential trends in favor of the existence of an active hosting provider. The consequence of these trends is the non-application of the principle of neutrality indicated in the Directive concerning electronic commerce, which, by excluding a general duty to monitor the content posted by users, excludes any provider's liability. In particular, active hosting providers may be qualified, under certain conditions, as processors of personal data, according to the GDPR, with the consequent liability in case of damages caused as a result of the violation of the duties indicated in the General data Regulation. A confirmation of the existence of the active hosting provider comes from the administrative jurisprudence, which, considering the active role of the provider, has recognised the possibility of considering it as a professional, according to the discipline of unfair commercial practices, with the consequent liability in case of a breach of the duty of diligence. The times seem ready, then, for a regulation of the European legislator in this area.*

**KEY WORDS:** *Right to be forgotten; right to privacy; infringement; civil liability; search engine; active hosting provider; processor of personal data; professional; unfair commercial practices.*

**SOMMARIO.-** I. IL DIRITTO ALL'OBLIO: ORIGINI E FONDAMENTO. – II. LA NEUTRALITÀ (PRESUNTA) DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDERS E LE SMENTITE DELLA GIURISPRUDENZA. – III. L'HOSTING PROVIDER ATTIVO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: UNO SGUARDO ALLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE. – IV. L'HOSTING PROVIDER ATTIVO QUALE PROFESSIONISTA SECONDO LA DISCIPLINA DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. – V. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: L'OPPORTUNITÀ DI UN INTERVENTO NORMATIVO SULLE RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER.

---

## IL DIRITTO ALL'OBLIO: ORIGINI E FONDAMENTO.

“Aveva due vite: una chiara, manifesta e nota a tutti coloro che avevano bisogno che così fosse, piena di verità convenzionale e di inganno altrettanto convenzionale, in tutto simile a quella dei suoi conoscenti e amici, e un'altra che scorreva segretamente. [...]L'esistenza di ognuno si regge sul mistero, e forse è in parte per questo che l'uomo civile si adopera tanto convulsamente perché venga rispettato il segreto individuale”. Così scriveva l'autore Anton Čechov in un suo racconto risalente al 1899. Passano gli anni ma l'esigenza dell'individuo di salvaguardare la propria sfera intima permane e, anzi, trae nuova linfa dallo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione, capaci di abbattere ogni barriera di luogo e di tempo, manifestandosi attraverso nuove forme. L'era digitale, infatti, ha posto al centro della scena diritti inediti, tra i quali si staglia il diritto all'oblio<sup>1</sup>, che può essere definito quale diritto ad essere dimenticati, oggi soprattutto attraverso l'eliminazione dei dati personali presenti in rete.

Giova ripercorrere brevemente le tappe che nell'ambito dell'ordinamento italiano hanno condotto all'affermazione di tale nuova situazione giuridica soggettiva. In origine, infatti, il diritto all'oblio risultava sfornito di un preciso fondamento normativo, tanto da essere ricondotto al più generale diritto alla riservatezza, quest'ultima intesa nella sua accezione dinamica<sup>2</sup>. Più precisamente,

---

1 Anche il diritto romano conosceva il concetto di oblio, sebbene per motivi e finalità diverse da quelle attuali, come attesta l'istituto della *damnatio memoriae*. Quest'ultimo, infatti, lungi dal costituire un diritto della persona, rappresentava, al contrario, una sanzione per il cittadino, che comportava l'abolizione della memoria dello stesso e del suo nome (*abolitio nominis*), con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi. La pena era riservata ai nemici di Roma (*hostis publicus*), circostanza che palesa la natura di strumento di lotta politica dell'istituto. Non a caso, tra le conseguenze infamanti derivanti dallo stesso vi era quella consistente nel far trascinare il corpo del *damnatus* per la città, poiché ormai non più degno di toccare il suolo romano. Cfr. CUFFARO, V.: “Cancellare i dati personali. Dalla *damnatio memoriae* al diritto all'oblio”, *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR* (a cura di N. ZORZI GALGANI), Cedam, Milano, 2019, p. 219 ss.

2 La riconduzione del diritto all'oblio al diritto alla riservatezza, in realtà, non è stata immediata, sprovvisto com'era in origine anche tale ultimo diritto di un preciso ancoraggio normativo, per cui i relativi sviluppi

### • Maria Barnabei

Dottoranda di ricerca  
Università degli studi di Perugia  
maria.barnabei@studenti.unipg.it

si è sostenuto che il diritto alla riservatezza si presti ad essere inteso sia secondo un'accezione statica, quale diritto a tenere segreti aspetti e circostanze inerenti alla propria sfera intima (c.d. *right to be left alone*)<sup>3</sup>, sia secondo un'accezione dinamica, componendosi delle regole che delincono le modalità di trattamento dei dati personali, conferendo al soggetto interessato poteri di controllo e intervento<sup>4</sup>.

Quanto al fondamento normativo, trattandosi di un diritto della personalità<sup>5</sup>, il diritto alla riservatezza trova il suo principale referente nell'articolo 2 della Costituzione, oltre che in diverse fonti nell'ambito del diritto sovranazionale, tra cui l'art. 8 della Cedu e l'art. 7 della Carta di Nizza. Come noto, i diritti della personalità sono riconducibili alla categoria dei diritti assoluti e si contraddistinguono per la non patrimonialità, riferendosi a beni giuridici immateriali inerenti la persona, per la tendenziale indisponibilità da parte del titolare, per l'imprescrittibilità, non venendo meno a causa dell'inerzia dello stesso e, infine, per l'assolutezza, essendo

---

vanno osservati congiuntamente. In un primo momento, infatti, il diritto alla riservatezza veniva associato al diritto all'immagine, riconosciuto dall'art. 10 del Codice Civile, il quale, si riteneva, costituiva una delle possibili manifestazioni del primo: sul rapporto tra diritto all'immagine e *privacy* cfr. MEZZASOMA, L.: "Il diritto all'immagine fra Codice Civile e Costituzione", *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, 2013. A riconoscere l'esistenza di un autonomo diritto alla riservatezza fu Cass., sez. I civ., 27 maggio 1975, n. 2129, *Foro it.*, 1976, I, c. 2895 ss. Parallelamente all'affermazione del diritto alla *privacy*, la dottrina iniziò a ragionare sull'influsso che il fattore temporale potesse avere in relazione ad accadimenti divenuti di pubblico dominio e tali da intaccare la sensibilità di coloro che non volessero essere ricordati. Ciò che contraddistingue il diritto all'oblio rispetto al diritto alla riservatezza, infatti, è proprio la dimensione temporale, nel senso che a differenza del secondo il primo non è volto a precludere *ab origine* la divulgazione di notizie su fatti appartenenti alla sfera intima della persona e fino ad allora riservati, quanto ad impedire che tali fatti, già pubblicati legittimamente, quindi sottratti al riserbo, possano essere rievocati a distanza di tempo. Ripercorre le tappe della progressiva affermazione del diritto all'oblio MEZZANOTTE, M.: "Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della *privacy* storica", Esi, Napoli, 2009.

- 3 La prima definizione del "right to privacy" è risalente al 1890 ed è attribuibile a due giuristi americani, docenti di Harvard: cfr. WARREN, S., BRANDEIS, L.: "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, 1890, p. 193 ss. Per ciò che concerne l'ordinamento italiano, nella sua accezione statica, il concetto di *privacy* implica lo *ius excludendi alios*, ossia il diritto di escludere gli altri, che si sostanzia nella facoltà del proprietario di opporsi ad ogni ingerenza proveniente da estranei relativamente al bene oggetto del proprio diritto. È questa, almeno, la prospettiva adottata dalla giurisprudenza di merito che per prima intese riconoscere l'esistenza di un diritto alla riservatezza, qualificandolo come divieto di qualsiasi ingerenza e indiscrezione da parte di terzi nella sfera della vita privata della persona: il riferimento è a Trib. Roma, 14 settembre 1953, *Foro it.*, 1954, I, c. 115 ss. Per un commento sul tema *vid.* DE CUPIS, A.: "Il diritto alla riservatezza esiste", *ivi*, 1954, IV, cc. 184 ss.
- 4 A ben vedere, un riferimento alla possibile dimensione dinamica della riservatezza potrebbe cogliersi fin da risalente dottrina, che ha definito la *privacy* come diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata, precisando come l'oggetto di tale diritto sia il patrimonio informativo attuale o potenziale di un soggetto: cfr. RODOTÀ, S.: "Privacy e costruzione della sfera privata", in *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 101 e ss.
- 5 È opportuno rilevare che l'elaborazione di una categoria giuridica dei diritti della personalità è frutto della dottrina civilistica tedesca, per quanto fenomeni isolati di tutela civilistica di determinate situazioni giuridiche fossero già emersi in alcuni ordinamenti. Per una definizione del concetto di diritti della personalità in relazione all'ordinamento italiano *vid.* MESSINETTI, D.: "Personalità", *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 355 ss.; RESCIGNO, P.: "Personalità", *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1991, p. 1 ss.; ZENO-ZENCOVICH, V., "Personalità", *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, Utet, Torino, 1995, p. 430 ss.; per una puntuale trattazione del tema dei diritti della personalità, comprensiva delle connesse questioni interpretative, tra cui l'individuazione dei confini della categoria, dei soggetti potenzialmente titolari degli stessi, dei margini per una loro negoziabilità, dei relativi strumenti di tutela si rinvia a RESTA, G.: "I diritti della personalità", in *Le persone fisiche e i diritti della personalità* (a cura di G. ALPA e G. RESTA), in *Tratt. dir. civ.* (diretto da R. SACCO), Utet, Torino, 2006, p. 422 ss.; *Id.*: "Diritti della personalità: problemi e prospettive", *Dir. inf.*, 2007, p. 1043 ss.

tutelati *erga omnes*<sup>6</sup>. Proprio in relazione al profilo della tutela nel sistema possono individuarsi due forme di protezione<sup>7</sup>, in rapporto di complementarità: una preventiva, incentrata sullo strumento dell'azione inibitoria (laddove specificamente prevista) o, comunque, sul residuale strumento processuale costituito dall'art. 700 del Codice di Procedura civile e una successiva, incentrata sul risarcimento dei danni, che presuppone la ricorrenza di una forma di responsabilità ai sensi del Codice civile<sup>8</sup>.

Nel corso degli anni l'evoluzione tecnologica ha comportato lo sviluppo di una maggiore sensibilità nei riguardi della tematica del trattamento dei dati personali, tanto che è stata introdotta una prima normativa del settore, rappresentata dal Codice di protezione dei dati personali, contenuto nel d.lg. n. 196 del 2003, attuativa della Direttiva 95/46/CE sulla tutela delle persone fisiche in tale ambito. Il corpus normativo ha sancito per la prima volta espressamente il diritto alla protezione dei dati personali, offrendo al contempo una serie di definizioni rilevanti nel settore, tra cui quella di "dato sensibile", di "trattamento dei dati", di "titolare"

- 6 A lungo si è discusso in merito all'oggetto dei diritti della personalità, confrontandosi sul punto i fautori della tesi pluralista, secondo i quali oggetto di tutela sarebbero i singoli diritti espressamente previsti, e i fautori della tesi monista, per i quali esisterebbe un unico diritto della personalità che sintetizza i diversi interessi in cui può manifestarsi. La tesi in questione impone un generale obbligo di astensione da qualunque interferenza sulla persona umana e garantisce la piena tutela della personalità, non limitandola alle sole ipotesi espressamente previste dal Legislatore. A sostegno delle teorie c.d. atomistiche si veda DE CUPIS, A.: "I diritti della personalità", I, in *Trattato dir. civ. comm.* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1982, p. 32 ss.; MACIOCE, F.: "Tutela civile della persona e identità personale", Padova, Cedam, 1984; BIANCA, C.M.: "Diritto civile. La norma giuridica – I soggetti", I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 145 ss.; tra i sostenitori della tesi unitaria, invece, si rinvia a GIAMPICCOLO, G.: "La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza", *Riv. trim.*, 1958, p. 466 ss.; FERRI, G.B.: "Persona umana e formazioni sociali", *Iustitia*, 1977, p. 81. Peraltro, quando ha avuto occasione di pronunciarsi sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha aderito alla tesi monista, considerando i diritti all'immagine, onore, nome, reputazione e riservatezza quali aspetti della rilevanza costituzionale che la persona ha acquistato, nella sua unitarietà, alla luce della Costituzione, in particolare ai sensi dell'art. 2 Cost.: Cass., 10 maggio 2001, n. 6507, *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 2744 ss.
- 7 Occorre rammentare che tradizionalmente la tutela della personalità risultava attratta al campo pubblicistico, segnatamente al diritto penale. In tale ambito la persona veniva tutelata attraverso la repressione dei reati contro la libertà personale e contro l'integrità fisica e morale. Sul tema *vid.* MANNA, A., "Tutela penale della personalità", Il Mulino, Bologna, 1993. La netta contrapposizione tra protezione privatistica e pubblicistica è stata giudicata con sfavore da certa dottrina, pronta a rimarcare l'unitarietà del valore persona, con la conseguenza che le problematiche a quest'ultima inerenti, incluse quelle concernenti i diritti della personalità, devono essere valutate con riferimento all'ordinamento nel suo complesso: MARINI, G.: "La giuridicazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità", *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 364; PERLINGIERI, P.: "La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile", Esi, Napoli, 2005, p. 5.
- 8 Tra i casi che contemplano espressamente la tutela inibitoria si rammenta, all'interno del Codice civile, l'art. 7 rispetto al diritto al nome, l'art. 9 rispetto allo pseudonimo, l'art. 10 rispetto al diritto all'immagine mentre, al di fuori del Codice, gli artt. 20 e seguenti della Legge n. 633 del 1941 rispetto al diritto d'autore, gli artt. 78 e seguenti del Regolamento n. 679 del 2016 rispetto al diritto alla tutela dei dati personali. Alla luce del quadro normativo una prima tesi, in ossequio al brocardo secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, ha sostenuto la natura eccezionale delle norme indicate, con conseguente impossibilità di applicarle in via analogica, estendendo il ricorso all'inibitoria. Secondo un'altra tesi, invece, le disposizioni indicate costituirebbero espressione di un principio generale a favore della c.d. inibitoria atipica. Del resto, un argomento a sostegno sarebbe rinvenibile nello strumento processuale dei provvedimenti d'urgenza, disciplinato dall'art. 700 del Codice di Procedura civile senza una specifica limitazione in ordine ai diritti suscettibili di tutela. Sul tema degli strumenti processuali di tutela dei diritti della personalità *vid.* PROTO PISANI, A.: "La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela", *Foro it.*, 1990, V, p. I ss. L'A., in particolare, sostiene l'inadeguatezza della sola tutela risarcitoria, rimarcando la necessità di una tutela preventiva; VERCELLONE, P.: "La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità", *Quaderni del C.S.M.*, 1996, p. 505 ss.

e “responsabile del trattamento”, indicando quale scopo della regolamentazione quello di garantire un’adeguata protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo<sup>9</sup>.

Lo sviluppo di veicoli di informazione sempre più evoluti ha stimolato un ulteriore intervento nella materia, costituito dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016, dal quale emerge un approccio alla tematica in esame del tutto nuovo rispetto al passato. Anzitutto, dall’armonizzazione normativa indotta dalla precedente Direttiva si è passati all’uniformazione attraverso lo strumento del Regolamento, il che evidenzia l’intento di offrire al fenomeno una disciplina per quanto possibile compatta, sul presupposto che la circolazione di informazioni avvenga ormai in una dimensione transnazionale, per quanto non manchino ampie deleghe riservate agli Stati membri. Colpisce, in particolare, la maggiore enfasi riposta nel momento circolatorio rispetto alla dimensione personalistica di tutela del singolo dalle interferenze esterne, formalizzata nel diritto alla *privacy*: posto che l’esposizione dell’individuo alla società è un processo inarrestabile, nell’attuale contesto è del tutto utopistico l’obiettivo di impedire l’acquisto e l’uso di dati personali da parte di soggetti terzi<sup>10</sup>.

Una delle novità apportate dal testo normativo risiede proprio nell’aver fornito, all’art. 17, una base giuridica al diritto all’oblio, accanto agli altri diritti riconosciuti all’interessato e consistenti, ad esempio, nel diritto di controllare la circolazione dei propri dati chiedendo conferma al titolare dello svolgimento di un trattamento avente ad oggetto gli stessi, il diritto di accedere a quest’ultimi, di ottenerne la rettifica e l’integrazione. Con particolare riferimento al diritto all’oblio, attraverso l’esercizio del medesimo l’interessato può ottenere senza ritardo dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, con correlato

9 Per quanto di interesse nella presente trattazione, l’art. 4 del Regolamento n. 679 del 2016 definisce “trattamento” qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; definisce “titolare” la persona fisica e giuridica cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali; infine, il “responsabile” del trattamento è la persona fisica o la persona giuridica preposte dal titolare al trattamento di dati personali.

10 Tra gli indici che palesano il favor per la circolazione di dati può annoverarsi la possibilità che gli stessi vengano trattati anche per fini diversi da quelli originari, purché ad essi compatibili (come si evince dall’art. 6, punto 4, del Regolamento); l’aumento dei limiti al diritto di opporsi al trattamento, evincibile dall’art. 21, punto I, del Regolamento, con conseguente possibilità del titolare del trattamento di persistere nella sua attività allorché dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere, prevalenti sui diritti dell’interessato; la diminuzione delle condizioni per il trattamento dei dati sensibili per effetto del superamento della necessaria autorizzazione del Garante, essendo sufficiente solo il consenso dell’interessato; infine, la previsione di un diritto alla c.d. portabilità dei dati, in forza del quale l’interessato può pretendere dal titolare del trattamento la messa a disposizione dei propri dati al fine di trasmetterli ad altro titolare: il potere di disposizione in questione contribuisce al processo di c.d. reificazione del dato, recidendo il legame tra quest’ultimo e la persona. Per alcune riflessioni sul Regolamento, senza pretese di esaustività, *vid. STANZIONE, M. G.:* “Il Regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione”, *Eur. dir. priv.*, 2016, IV, p. 1249 ss.; *PIZZETTI, F.:* “Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679”, Giappichelli, Torino, 2016; *CUFFARO, V.:* “Il diritto europeo alla protezione dei dati personali”, *Contr. impr.*, 2018, III, p. 1098 ss.; *PERLINGIERI, P.:* “Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato”, *Foro nap.*, 2018, II, p. 481 ss.

dovere del titolare di cancellarli al ricorrere di determinate circostanze, ben indicate dalla norma citata. Quest'ultime ricomprendono i casi in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; le ipotesi di revoca del consenso fondante il trattamento in mancanza di altro fondamento giuridico; quelle di opposizione dell'interessato, in mancanza di altri motivi legittimi prevalenti per procedere al trattamento; le ipotesi in cui i dati siano stati trattati illecitamente.

Altro aspetto su cui ha inciso la fonte europea richiamata è quello della responsabilità civile riconoscibile in capo alle figure del titolare e del responsabile del trattamento di dati per i casi in cui quest'ultimo avvenga in modo illecito, ossia in violazione della normativa di riferimento. In particolare, gli stessi sono tenuti al risarcimento dei danni, materiali e non, patiti dal soggetto leso e possono andare esenti da responsabilità solo nella misura in cui dimostrino che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile". In tal modo, mediante lo stimolo al rispetto pedissequo delle disposizioni del settore, viene ulteriormente rafforzata l'efficacia deterrente della normativa.

## II. LA NEUTRALITÀ (PRESUNTA) DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDERS E LE SMENTITE DELLA GIURISPRUDENZA.

Il diritto ad essere dimenticati si pone spesso in frizione con altri diritti fondamentali della persona riconosciuti a livello costituzionale tra i quali, in particolare, il diritto di cronaca e il diritto ad essere informati, sanciti dall'art. 21 della Costituzione. Come noto, il conflitto tra valori di pari rango postula la necessità di raggiungere un equilibrio mediante l'individuazione delle condizioni che sanciscono la prevalenza dell'uno rispetto all'altro. Nell'individuare le condizioni per un adeguato bilanciamento tra gli interessi qui in rilievo la giurisprudenza ha da tempo affermato che il diritto di cronaca, inteso quale diritto a informare, cioè raccontare fatti di interesse pubblico, può prevalere rispetto al contrapposto diritto alla riservatezza allorquando ricorrano tre condizioni: l'utilità sociale dell'informazione, la verità dei fatti esposti (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza nell'esposizione delle vicende<sup>11</sup>.

11 La giurisprudenza relativa al rapporto tra il diritto alla riservatezza e la libertà di stampa è sconfinata e presenta origini risalenti. A titolo esemplificativo, come precedente datato può richiamarsi la c.d. "sentenza decalogo" sul tema: Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, *Giust. civ.*, 1985, I, p. 356 ss., con nota di DOGLIOTTI, M.: "La cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona"; limiti meno stringenti rispetto al diritto di cronaca incontra, invece, il diritto di critica, consistendo in un'attività sostanzialmente valutativa di fatti e opinioni altrui. In ogni caso, le due forme di manifestazione del pensiero non devono trasmodare in offese gratuite all'onore e alla reputazione dei soggetti coinvolti. Per precedenti più attuali cfr. Cass., 29 ottobre 2019, n. 27592, *Foro it.*, 2020, I, cc. 595 ss.; in dottrina, per un'analisi dell'argomento, senza pretese di esaustività, si rinvia a: ADAMO, E.: "I "confini" del diritto di cronaca tra parametri giurisprudenziali e regole deontologiche", *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1056 ss.; PERLINGIERI, P.: "Informazione, libertà di stampa e dignità della persona", *Rass. dir. civ.* 1986, p. 624 ss.

Il problema risiede nel fatto che, più passa il tempo, più l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia si affievolisce, mentre aumenta il desiderio di essere dimenticati. Ma questo desiderio è di difficile realizzazione in un contesto come quello attuale, in cui basta digitare il nome di una certa persona per imbattersi in una serie di notizie, anche datate, relative alla stessa. Qui entra in gioco il ruolo del motore di ricerca, tradizionalmente ricondotto alla categoria degli *Internet service providers*, disciplinati dalla Direttiva europea n. 31 del 2000 sul commercio elettronico, attuata con d.lg. n. 70 del 2003<sup>12</sup>. Nello specifico, il motore di ricerca (come ad esempio *Google*, *Youtube* ecc.) rientrerebbe nella categoria degli *hosting service providers*<sup>13</sup>, in quanto presta ospitalità mettendo a disposizione del fruitore dei servizi uno spazio nel quale collocare determinati contenuti, che provvede a memorizzare in maniera stabile<sup>14</sup>.

Sotto il profilo della responsabilità la normativa poggia sul principio di neutralità degli intermediari dei servizi, fondato sull'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sui dati inseriti dagli utenti<sup>15</sup>. È quanto emerge, in primo luogo, con

- 12 Per un commento alla normativa europea vid. DE NOVA, G., DELFINI, F.: "La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni", *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 693 ss.; LEOCANI, P.: "La direttiva UE sul commercio elettronico: cenni introduttivi", *Eur. dir. priv.*, 2000, p. 617 ss.; per un commento alla trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva, invece, vid. DELFINI, F.: "Il D. Lgs. 70/2003 di attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico", *Contr.*, 2003, VI, p. 612 ss.; TRIPODI, E.M.: "Alcuni interrogativi sul d.lgs. n. 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico", *Corr. giur.*, 2004, VI, p. 829 ss.; SICA, S.: "Recepita la direttiva sul commercio elettronico", *Corr. giur.*, 2003, IX, p. 1247 ss.
- 13 La normativa interna sul commercio elettronico, sulla scia della Direttiva europea, distingue gli *Internet service providers* in base alle attività svolte, con riflessi in termini di responsabilità. Nello specifico, l'attività di *mere conduit* (ex art. 12 della Direttiva) consiste nella semplice trasmissione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio; l'attività di *caching* (ex art. 13) consiste nella memorizzazione automatica e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltrare ad altri destinatari a loro richiesta; infine, l'attività di *hosting* (ex art. 14) consiste nella messa a disposizione dei fruitori della rete di uno spazio all'interno dei propri servers per l'inserzione di informazioni stabili, memorizzati in maniera duratura, accessibili agli utilizzatori della rete.
- 14 Con particolare riferimento al motore di ricerca, è opportuno rilevare come la dottrina e la giurisprudenza, sulla base di un'attenta osservazione dei servizi prestati, ne indichino talvolta la natura di *hosting provider*, altre volte quella di *caching provider*: in quest'ultimo senso vid. Trib. Milano, sez. I civile, ord. 23 maggio 2013, [www.expertcreditoris.it](http://www.expertcreditoris.it), in relazione al servizio "Autocomplete" e "Ricerche correlate" messe a punto da Google che, a detta dei giudici della controversia, esula da quello di semplice memorizzazione passiva delle informazioni, realizzando piuttosto associazioni di parole grazie ad algoritmi matematici, elaborati e adottati da Google. La qualificazione del motore di ricerca quale *caching* ovvero quale *hosting provider* ha ripercussioni sul relativo regime di responsabilità: la responsabilità del secondo, infatti, è subordinata ad alcune condizioni, tra le quali assume rilievo la conoscenza della manifesta illiceità del contenuto ospitato; tale circostanza non è tuttavia espressamente contemplata rispetto al *caching provider*, che diventa responsabile qualora abbia conoscenza di una specifica richiesta di rimozione dell'autorità e non proceda in tal senso.
- 15 La fonte europea, quindi, ha scartato la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in particolare di una responsabilità da rischio di impresa. Si tratta di una scelta che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra due interessi, quello volto ad incoraggiare il consumatore, solitamente diffidente nei confronti del commercio elettronico, e quello volto ad alleggerire la posizione degli *internet providers* da un regime di responsabilità economicamente insostenibile, evitando di gravarli di obblighi di diligenza eccessiva, penalizzandoli e caricandoli di costi e di oneri tecnici per evitare e prevenire la commissione di illeciti. Ciò sarebbe equivoale a porre dei freni ad un'attività al tempo della direttiva in via di sviluppo, trattandosi di servizi dei quali la società stava dimostrando di non poterne ormai fare a meno. Per giunta, un riconoscimento della responsabilità degli intermediari avrebbe implicato una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero degli utenti di *internet* poiché i primi, al fine di scongiurare il rischio di incorrere in responsabilità, sarebbero stati indotti a censurare i contenuti introdotti dai secondi, potenzialmente lesivi di diritti di terzi. Sul tema della responsabilità dei *providers* la bibliografia è ampia. Cfr., ex multis, TESCARO, M.: "La responsabilità dell'internet provider nel d.lg. n. 70/2003", *Resp. civ.*, 2010, p. 166 ss. Tois,



particolare riferimento alla figura dell'*hosting provider*, dall'art. 16 del d.lg. n. 70 del 2003, che nell'escludere la responsabilità di tale intermediario precisa tuttavia la necessaria ricorrenza di due condizioni: che lo stesso non risulti a conoscenza dell'illiceità dell'attività svolta da terzi o dell'informazione da questi immessa, né di fatti o circostanze che ne rendano manifesta l'illiceità e che, non appena a conoscenza di tali situazioni, su comunicazione delle autorità competenti, agisca per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Il seguente art. 17, poi, puntualizza ulteriormente che il prestatore è comunque tenuto ad informare senza indugio le autorità giudiziarie o amministrative qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite relative ad un suo fruitore del servizio, oltre che a fornire senza ritardo, a richiesta di tali autorità, le informazioni in suo possesso utili per l'identificazione del destinatario dei suoi servizi e per prevenire attività illecite.

Nonostante il quadro normativo delineato deponga per l'esonero da responsabilità, salvo le situazioni indicate, il principio di neutralità ha ricevuto diversi smacchi nel corso degli anni. Una prima crepa si è aperta in occasione del precedente della CGUE *Google Spain*, ispirato alle vicende di un cittadino spagnolo che, sentendosi leso a causa della permanenza in rete di alcune informazioni sul proprio conto, ormai datate, aveva chiesto dapprima al gestore del sito di sopprimere le pagine contenenti i suoi dati personali, poi a Google di sopprimere i riferimenti alle stesse<sup>16</sup>. La Corte europea, in primo luogo, ha ricondotto l'attività svolta dal motore di ricerca alla nozione di "trattamento di dati" contenuta nella normativa sulla *privacy*, costituita, al tempo, dalla Direttiva n. 45 del 1996: il motore di ricerca, infatti, esplora le informazioni presenti in rete in modo automatizzato e costante, le raccoglie ed estrae, le organizza mediante programmi di indicizzazione, le conserva nei suoi *servers* e le mette a disposizione dei propri utenti sotto forma di elenchi. Conseguentemente, i giudici di Lussemburgo hanno considerato il motore di ricerca quale "responsabile del trattamento" secondo la normativa indicata, posto che esso contribuiva a determinare le finalità e gli strumenti dell'attività di trattamento dei dati, proprio come normativamente richiesto al

---

E.: "Le responsabilità civili dei prestatori di servizi della società dell'informazione", *Resp. civ.*, 2008, p. 197 ss.; GAMBINI, M.: "Le responsabilità civili dell'Internet service provider", Esi, Napoli, 2006; BOCCHINI, R.: "La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico", Esi, Napoli, 2003; RICCIO, G.M.: "La responsabilità civile degli internet providers", Giappichelli, Torino, 2002; PONZANELLI, G.: "Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers?", *Danno e resp.*, 2002, p. 5 ss.

16 Cfr. CGUE, Grande sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González*, rinvenibile in <https://curia.europa.eu/>. L'Agencia Española de Protección de Datos, vale a dire l'Autorità iberica per la protezione dei dati personali, aveva ordinato a Google di rimuovere dai risultati generati dalla ricerca i collegamenti ad alcune notizie relative ad un pignoramento subito dal signor Costeja González, ricorrente davanti alla stessa Agencia, considerate ormai prive di rilevanza. Google rifiutava di ottemperare al provvedimento allegando la sua presunta estraneità alla disciplina europea sui dati personali e rilevando al contempo come un intervento come quello imposto dall'Autorità potesse configurare un'indebita compromissione della libertà di espressione dei gestori di siti Internet. Piuttosto, ad avviso del motore di ricerca, solo un intervento sui siti soggetti ad indicizzazione avrebbe garantito soddisfazione alla pretesa di ritorno all'anonimato da parte degli interessati.

fine di rivestire tale qualifica. Partendo da tali premesse, la Corte ha riconosciuto in capo all'interessato il diritto ad ottenere la deindicizzazione<sup>17</sup> dei dati personali nei confronti del *provider*, costretto a rimuovere i collegamenti a certe pagine web dall'elenco dei risultati che comparivano a seguito della ricerca: la crepa al più volte richiamato principio di neutralità e conseguente irresponsabilità degli intermediari è stata giustificata dalla necessità di tutelare il diritto all'oblio<sup>18</sup>.

L'assetto in questione è stato ribadito dalla Corte di Giustizia mediante una recente pronuncia del 2019<sup>19</sup>, in un contesto normativo ormai mutato a causa dell'introduzione, nel 2016, del GDPR<sup>20</sup>, che ha ulteriormente delineato il diritto alla cancellazione dei dati e i relativi presupposti. Nel caso di specie a venire in discussione è stato l'ambito geografico di applicazione del diritto all'oblio: era dubbio se il dovere di procedere alla deindicizzazione riguardasse tutte le versioni del motore di ricerca presenti a livello globale o se, al contrario, tale attività si riferisse solo alle versioni del motore presenti negli Stati membri. La Corte di Giustizia, nel circoscrivere la deindicizzazione alle versioni del motore presenti negli Stati membri, ha negato una portata universale al diritto all'oblio. Con la

- 17 La deindicizzazione costituisce una soluzione di compromesso tra il diritto all'oblio dell'interessato e il diritto di informare gli altri. La stessa, infatti, si identifica non già con il diritto alla cancellazione dell'informazione dalla rete, quanto con quello alla "disassociazione" di una specifica pagina, identificata dal proprio URL (*Uniform Resource Locator*) dai risultati di una specifica ricerca (ipoteticamente costituita dal nome dell'interessato). Ciò significa che il dato personale oggetto di istanza di deindicizzazione non viene rimosso dal novero dei dati memorizzati nel *web*, ma viene semplicemente sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea, verificandosi una semplice riduzione di visibilità dell'informazione presente in rete. Ne deriva che occorre preliminarmente identificare, tramite URL di riferimento, la pagina sorgente da deperennare dai risultati di ricerca collegati al nome dell'interessato. Sul tema si rinvia a SICA, S., D'ANTONIO, V.: "La procedura di de-indicizzazione", *Dir. inf.*, 2014, p. 703 ss.
- 18 Per alcune riflessioni sulla pronuncia si rinvia a: PARDOLESI, R., PALMIERI, A.: "Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle", *Foro it.*, 2014, IV, cc. 317 ss.; PIZZETTI, F.: "La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni", in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it); POLLICINO, O.: "Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy?", *Giur. cost.*, 2014, p. 2949 ss.; FROSINI, T.E.: "Google e il diritto all'oblio preso sul serio", *Dir. inf.*, 2014, p. 563 ss.; ZENO-ZENCOVICH, V., RESTA G.: "Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", Romatrepres, Roma, 2015. Per uno sguardo alla dottrina spagnola *vid.* AZURMENDI, A.: "Por un derecho al olvido para los europeos: aportaciones jurisprudenciales de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de la Audiencia Nacional Española de 29 de diciembre de 2014", *Revista de Derecho Político*, 2015, n. 92, p. 273 ss.; MARTINEZ OTERO, J. M.: "El derecho al olvido en Internet: debates cerrados y cuestiones abiertas tras la STJUE Google vs AEPD y Mario Costeja", *ivi*, 2015, n. 93, p. 103 ss.; RALLO LOMBARTE, A.: "El derecho al olvido en Internet. Google versus España", *Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*, Madrid, 2014.
- 19 Cfr. CGUE, Grande sezione, 24 settembre 2019, C-507/17, rinvenibile in <https://curia.europa.eu/>. La sentenza trae origine dalla questione pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE dal Conseil d'État, nell'ambito della controversia tra la società Google LLC e la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il quesito avanzato riguardava la corretta interpretazione dell'allora vigente Direttiva 95/46/CE e veniva innescato dal rifiuto della società americana di procedere alla rimozione dei *links* che riconducevano ad informazioni obsolete o non più di interesse pubblico, non solo con riferimento ai domini afferenti all'Unione europea, ma anche a tutte le versioni presenti a livello extraeuropeo. Per un commento alla pronuncia *vid.* CALABRESE, G.: "Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla deindicizzazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, IV, p. 794 ss.; CRISAFULLI, M.: "Per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere «globale»", *Jus Civile*, 2020, IV, p. 1178 ss. ASTONE, M.: "Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti territoriali", *Eur. dir. priv.*, I, p. 223 ss.
- 20 La denominazione completa della fonte è: "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", reperibile in <https://eur-lex.europa.eu/>.

conseguenza che determinate informazioni potrebbero comunque trovarsi nelle versioni del motore presenti al di là dei confini europei.

Indipendentemente dalle peculiarità dei casi richiamati, il merito di tali pronunce è quello di aver sancito, sia pur a livello giurisprudenziale, un collegamento tra la disciplina relativa al commercio elettronico, costituita dal d.lg. n. 70 del 2003 e la normativa sulla *privacy*, oggi costituita dal d.lg. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lg. n. 101 del 2018 ai fini dell'adeguamento al GDPR. Elemento di connessione tra le stesse è rappresentato dalla figura del responsabile del procedimento, in cui rientrerebbe proprio l'*hosting provider*, quindi il motore di ricerca. Da tale qualifica discende la sottoposizione alla disciplina prevista in materia di protezione dei dati, in particolare la sottoposizione al regime responsabilistico per il caso di violazione delle disposizioni *ivi* contenute, con i conseguenti oneri risarcitori.

### III. L'HOSTING PROVIDER ATTIVO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: UNO SGUARDO ALLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE.

Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza sovranazionale sono state seguite da quella nazionale, come attesta un recente pronunciamento dei giudici di merito in tema di responsabilità del *provider* per lesione del diritto all'oblio<sup>21</sup>. Protagonista indiscusso della vicenda è, ancora una volta, il motore di ricerca Google, destinatario di un'istanza di deindicizzazione relativa al collegamento ad alcune pagine web, avanzata dal soggetto colpito dal contenuto diffamante delle notizie *ivi* presenti, inserite da un terzo. La richiesta riceveva accoglimento parziale da parte del motore di ricerca, che provvedeva ad eliminare solo alcuni collegamenti lasciandone inalterati altri, assumendo che il contenuto delle pagine richiamate riguardasse la "vita professionale" dell'interessato, di interesse pubblico, e che, quindi, non ricorressero le condizioni per la prevalenza del diritto all'oblio<sup>22</sup>.

21 Il riferimento è alla sentenza del Trib. Milano, 24 gennaio 2020, n. 4911, [www.dejure.it](http://www.dejure.it). La pronuncia trae origine dalle vicende del ricorrente che, digitando il proprio nominativo sul motore di ricerca Google, si era avveduto della presenza di notizie false e dal contenuto diffamatorio sul proprio conto. Le notizie in questione, in particolare, lo descrivevano come parente di un noto 'ndranghetista, lo accusavano di essere affiliato alla criminalità organizzata, nonché di essere stato assolto da gravi accuse penali grazie all'amicizia personale goduta presso gli organi inquirenti. Lo stesso, quindi, presentava querela per il delitto di diffamazione avverso l'autore di tali inserzioni, che per tale reato veniva infine condannato. Facendo leva anche sulla sentenza di condanna il soggetto leso formulava istanza di deindicizzazione rivolta al motore di ricerca. Per un commento alla pronuncia *vid. CIRILLO, G.:* "La deindicizzazione dai motori di ricerca tra diritto all'oblio e identità personale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, fasc. 6, p. 1242 ss.

22 Si noti che l'art. 17 del GDPR (norma costituente il fondamento del diritto all'oblio) prelude all'esercizio di un bilanciamento tra interessi diversi da parte del titolare del trattamento dei dati personali. Quest'ultimo, infatti, tendenzialmente è tenuto a procedere alla cancellazione dei dati personali allorquando il soggetto cui essi si riferiscono lo richieda. Tuttavia, il titolare del trattamento potrebbe persistere nell'attività svolta, nonostante l'opposizione dell'interessato, allorquando sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento (cfr. Art. 17, par. 1, lett. c.), il che implica lo svolgimento di una ponderazione tra valori contrapposti. In aggiunta a ciò il par. 3 della norma richiamata considera necessario il trattamento dei dati svolto per l'esercizio della libertà di espressione e informazione. Ora, le vicende relative ad un personaggio pubblico si prestano a costituire un valido motivo per procedere al trattamento, prevalente

Nel decidere la controversia, il Tribunale ha offerto alcuni importanti chiarimenti in merito ai casi in cui può sostanzarsi una responsabilità del motore di ricerca per lesione al diritto all'oblio.

In primo luogo, sulla scia della giurisprudenza della Corte europea, emerge una nuova considerazione del motore di ricerca, che lo allontana dal regime protettivo contenuto dal d.lg. n. 70 del 2003. Si osserva, infatti, che i motori di ricerca operano come banche dati in quanto scandagliano il *web*, raccogliendo e memorizzando le pagine prodotte dai vari siti, che organizzano al fine di farle comparire secondo un certo ordine a seguito della digitazione di alcune parole chiave: le fasi in questione avvengono in base a *softwares* attivati secondo parametri noti solo al motore di ricerca, coperti da segreto industriale. Per giunta, lo stesso offre ulteriori servizi atti a facilitare la ricerca e ciò palesa l'interesse economico che si cela dietro tali forme di incentivazione, tanto che la sentenza in esame richiama l'art. 41 della Costituzione sulla libertà d'impresa. Si vuole dire, in sostanza, che oltre ad operare come *host provider*, limitandosi ad offrire ospitalità a contenuti gestiti da altri soggetti in piena autonomia, rispetto all'attività di evocazione di pagine *web* a seguito dell'inserimento di alcune parole il motore di ricerca opera quale titolare del trattamento di dati, associando ad un termine siti scelti secondo proprie logiche, contenenti informazioni personali. Con la conseguenza che, in dette evenienze, non viene alla luce quel principio di neutralità sempre rivendicato dai motori di ricerca nell'ambito delle controversie volte a far valere una loro responsabilità ma, anzi, gli stessi finiscono per assumere un ruolo attivo, andando incontro alle responsabilità previste dalla normativa sulla *privacy*.

Altro aspetto su cui soffermarsi è quello della condotta illecita ascrivibile al motore di ricerca e produttiva del danno patito dal ricorrente, oggetto di risarcimento. Tale condotta, si badi, non deriva dalla presenza nel *web* di informazioni diffamanti, circostanza da ricondurre all'attività di inserzione compiuta da terzi ma, diversamente, si verifica in un momento successivo, quando il motore di ricerca non si attivi per la deindicizzazione nonostante le richieste in tal senso ad esso rivolte. In altre parole, la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali non avviene nel momento in cui lo stesso indicizza i dati, consentendone l'accesso attraverso ricerche basate sul nome e cognome della persona interessata, ma quando il responsabile del trattamento sia richiesto di cessare un determinato trattamento e si rifiuti di farlo. Sembra dunque configurarsi, a certe condizioni, un vero e proprio diritto alla deindicizzazione, quale estrinsecazione del più generale diritto all'oblio, la cui lesione è suscettibile di dar luogo a danni, patrimoniali e

---

rispetto a quello del soggetto richiedente la cancellazione in quanto riconducibile ad un pubblico interesse. Nel caso di specie il motore di ricerca *Google*, nel rigettare la richiesta di deindicizzazione, ha fatto leva su un motivo analogo, consistente nel pubblico interesse alle vicende del soggetto interessato. Il bilanciamento è stato compiuto dal motore di ricerca nella sua veste di titolare (o comunque responsabile) del trattamento dei dati, qualifica confermata dalla sentenza in esame, come si evidenzia nel corso della trattazione.

non. Nel caso di specie, in particolare, a venire alla luce per effetto delle riferite condotte è stato un danno morale per la “sofferenza derivante dalla perdurante reperibilità dei dati negativi che lo riguardavano mediante attivazione delle ricerche a proprio nome e la frustrazione subita per la reiezione della richiesta avanzata”<sup>23</sup>.

Interessante si presenta, da ultimo, il riconoscimento di una “responsabilità extracontrattuale per i risultati lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca»” essendo irrilevante “l’assenza di ogni intenzionalità lesiva nel provider”. Tali espressioni, impiegate nell’apparato motivazionale della sentenza in esame, offrono spunti importanti in merito alla nota questione concernente la natura della responsabilità del responsabile del trattamento dei dati personali, in origine sviluppatesi nel contesto del d.lg. 196/2003, quindi postasi nuovamente con l’introduzione del GDPR n. 679/2016.

Sul tema possono distinguersi almeno tre orientamenti.

Un primo orientamento ritiene che si tratti di responsabilità da inadempimento degli obblighi specifici previsti dal Regolamento europeo, per cui ricorrerebbe la figura dell’inadempimento di obbligazioni *ex lege*. L’argomento principale della tesi risiede nel fatto che vi sia un “contatto” e, dunque, un “rapporto” tra le parti tale da consentire di assimilare la responsabilità a quella contrattuale, sia pur di fonte non contrattuale ma legale, secondo una ricostruzione che richiama da vicino la teoria del contatto sociale<sup>24</sup>.

23 L’aspetto dei danni prodotti per effetto della violazione della normativa sul trattamento dei dati ha suscitato problemi definitivi, posto che l’art. 82 del Regolamento prevede la risarcibilità del danno “materiale o immateriale”, impiegando quindi termini diversi da quelli usualmente utilizzati nell’ordinamento interno. Le ricostruzioni della dottrina sul punto, comunque, tendono a ritenere la locuzione indicata corrispondente a quella di danno patrimoniale e non patrimoniale: cfr. RATTI, M.: “La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali nel nuovo regolamento”, in *Il Nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali* (a cura di G. FINOCCHIARO), Zanichelli, Bologna, 2017, p. 616. I problemi maggiori riguardano l’individuazione dei confini del danno non patrimoniale risarcibile. Il *considerando* n. 146 del Regolamento prevede che il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi della fonte in esame. La dottrina, quindi, sulla base dell’interpretazione della normativa ha tratto quale conclusione la risarcibilità del danno morale, sia pur alle condizioni previste nell’ordinamento interno per il risarcimento di tale pregiudizio, ossia che quest’ultimo sia grave e che il danneggiato ne fornisca riscontro, non essendo ammissibili danni *in re ipsa*: in questo senso *vid.* CATERINA, R., THOBANI S.: “Il diritto al risarcimento dei danni”, *Giur. it.*, 2019, fasc. 12, p. 2805 ss.

24 Nel senso della natura contrattuale della responsabilità *vid.* PIRAINO, F.: “Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato”, *Leggi civ. comm.*, 2017, p. 389 ss.; BILOTTA, F.: “La responsabilità civile nel trattamento dei dati personali”, in *Circolazione e protezione dei dati personali tra libertà e regole del mercato* (a cura di R. PANETTA), Giuffrè, Milano, 2019. In particolare, in base all’impostazione fatta propria dagli autori in questione la relazione che si instaura tra l’interessato e il responsabile del trattamento costituirebbe il frutto di un “complesso rapporto giuridico” contenente obblighi di condotta che, nonostante la natura procedimentale, precedono la produzione eventuale del danno e rientrano nella controversa categoria delle obbligazioni *ex lege*. Secondo un’interpretazione mediana, basata su un’attenta lettura del par. 2 dell’art. 82, la responsabilità *ivi* prevista sarebbe di natura “ancipite”: si tratterebbe di responsabilità da inadempimento nel caso della violazione degli obblighi previsti dal Regolamento da parte del titolare o del responsabile del trattamento; si tratterebbe, invece, di responsabilità aquiliana nei casi in cui gli stessi abbiano “agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento”, poiché in tale frangente tra l’interessato e il responsabile non è ravvisabile alcun rapporto giuridico. In questo senso cfr. BRAVO, F.: “Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento

Un secondo orientamento, invece, ritiene che si tratti di una responsabilità aquiliana di carattere oggettivo, riconducibile al modello dell'art. 2050 del Codice civile relativo alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, tesi che era stata sostenuta nel contesto della precedente normativa sulla *privacy*<sup>25</sup>. In effetti, l'attività consistente nel gestire dati personali può considerarsi come intrinsecamente rischiosa, sia per la complessità di trattare un elevato numero di informazioni personali, sia per la rilevanza dei danni potenzialmente arrecabili ai relativi titolari. A rendere tipica tale figura di responsabilità oggettiva sarebbe la tecnica normativa impiegata dal Legislatore, incentrata sulla puntuale predeterminazione degli obblighi e delle misure che i soggetti implicati nel trattamento sono tenuti a rispettare, diversamente da quanto avviene per gli illeciti aquiliani codicistici, sforniti di regolamentazioni inerenti le attività coinvolte.

L'orientamento prevalente, infine, ritiene che si sia in presenza di una responsabilità extracontrattuale riconducibile allo schema dell'art. 2043 c.c., in assenza di una relazione contrattuale tra la persona offesa e il titolare del trattamento<sup>26</sup>. Del resto, si afferma, la finalità perseguita dalla normativa è quella di tutelare non solo l'interessato ma anche ogni singolo individuo e il mercato nel suo complesso, come dimostra il fatto che il soggetto passivo è individuato in "chiunque". Si tratterebbe, pertanto, di una figura di illecito aquiliano tipico ed extracodicistico, che può realizzarsi esclusivamente mediante un trattamento dei dati illecito posto in essere attraverso la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo.

La natura della responsabilità, lungi dal costituire una questione meramente teorica, è invero foriera di rilevanti implicazioni sotto il profilo dell'onere probatorio, dei termini prescrizionali entro i quali far valere il diritto al risarcimento e della prova liberatoria a carico del presunto responsabile.

---

illecito di dati personali, in *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR* (a cura di N. ZORZI GALGANO), Cedam, Milano, 2019.

- 25 Tale tesi nel previgente Codice *privacy* (d.lg. 196/2003) trovava un preciso ancoraggio normativo: l'art. 15 del testo in questione, oggi abrogato, conteneva un richiamo espresso all'art. 2050 del Codice civile che conduceva necessariamente l'interprete verso la natura extracontrattuale dell'attività. Con il venir meno di tale espressione, quindi, è tornato alla luce il dibattito sulla natura della responsabilità. Per un riferimento alla dottrina risalente vid. MACARIO, F.: "La protezione dei dati personali nel diritto europeo", in *Il trattamento dei dati personali* (a cura di V. CUFFARO e V. RICCIUTO), Utet, Torino, 1997, p. 48 ss., che configurava la responsabilità da illecito trattamento dei dati come una responsabilità aggravata per colpa presunta.
- 26 In particolare, nel senso della natura extracontrattuale della responsabilità vid. GAMBINI, M.: "Responsabilità e risarcimento nel trattamento dei dati personali", in *I dati personali nel diritto europeo* (a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO), Giappichelli, Torino, 2019, p. 1082 e ss.; BARBIERATO, D.: "Trattamento dei dati personali e "nuova" responsabilità civile", *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 2151 ss. Si è rilevato che gli obblighi conformativi in ordine alla condotta del titolare o del responsabile del trattamento rivestono natura procedimentale metaindividuale poiché destinati a proteggere la dignità della persona e, di riflesso, anche il mercato dei dati. Del resto, questa finalità risulta coerente con il "chiunque" contenuto all'art. 82, che presuppone il fine di tutela di tutti i consociati, non del solo del soggetto interessato.

Se si opta per la responsabilità aquiliana, ad esempio, il danneggiato è tenuto a fornire prova dell'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo e dalla colpa, del danno, del nesso di causalità tra gli stessi, dovendo esercitare l'azione entro un termine pari a cinque anni. Si prospetterebbe un'agevolazione dell'onere probatorio, invece, nel caso in cui si aderisca alla tesi della responsabilità per esercizio di attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 del Codice civile, semplificazione che si atteggia in maniera diversa a seconda che si acceda all'impostazione della responsabilità di natura soggettiva per colpa presunta o oggettiva, entrambe sostenute con riferimento a tale fattispecie.

Analogamente, un regime favorevole per il danneggiato in punto di prova si riscontrerebbe anche nel caso in cui si acceda alla tesi della responsabilità contrattuale, che a seconda delle ricostruzioni sarebbe di natura oggettiva o soggettiva per colpa presunta<sup>27</sup>. In base alla prima impostazione, in particolare, il creditore (rappresentato in tale ambito dal danneggiato) non sarebbe tenuto a provare l'elemento soggettivo del debitore (costituito dal danneggiante) ma potrebbe limitarsi ad allegare il suo inadempimento con il solo onere di provare il danno del quale intende ottenere un ristoro; in base alla seconda tesi, invece, l'agevolazione probatoria risiederebbe nella presunzione di colpa del debitore e, quindi, nell'inversione dell'onere probatorio in capo allo stesso, tenuto a provare l'assenza di una sua negligenza o, comunque, l'adozione di un comportamento diligente, secondo il grado di diligenza richiesto dall'attività esercitata.

Il modo di atteggiarsi della responsabilità ha implicazioni anche sul contenuto della prova liberatoria gravante sui responsabili e sui titolari del trattamento. Al riguardo l'art. 82 del GDPR prevede che i soggetti attivi del trattamento vadano esenti da responsabilità qualora dimostrino che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile". La formulazione si presta ad essere letta in due modi, il primo dei quali è nel senso che il Legislatore comunitario faccia riferimento proprio al concetto di imputabilità di cui all'art. 2046 c.c., oppure al nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno. Tale lettura, però, finirebbe con lo svuotare di contenuto

---

27 Come noto, l'annosa questione intorno alla natura della responsabilità contrattuale ha visto la contrapposizione tra i sostenitori della tesi della natura soggettiva e i sostenitori della tesi della natura oggettiva. I primi, in particolare, operando un coordinamento tra l'art. 1218 e l'art. 1176 del Codice civile, mettono in correlazione il concetto di colpa con quello di diligenza, la quale ultima costituisce al contempo criterio di determinazione della prestazione e criterio di responsabilità, nel senso che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, cui si riferisce l'art. 1218 al fine di escludere la responsabilità, attiene ai casi in cui ricorra un impedimento non prevedibile né superabile con la dovuta diligenza. Con la conseguenza che il problema si sposta su un altro piano, diventando necessario comprendere quale sia il grado di diligenza concretamente richiesto nel singolo caso. Ne emerge un concetto relazionale e dipendente dalle tipologie di rapporti che vengono alla luce. Per una trattazione generale sul tema risulta imprescindibile il rinvio, tra tutti, a BIANCA, C.M.: "Diritto civile - La responsabilità", V, Giuffrè, Milano, 2020. Diviene irrilevante il riferimento alla diligenza, invece, nell'eventualità in cui si adotti la tesi sulla natura oggettiva della responsabilità da inadempimento secondo cui, fintanto che la prestazione rimanga possibile, il debitore è tenuto ad eseguirla, quale che sia l'entità dei "mezzi" richiesti a questo scopo (e per quanto grande sia lo sforzo necessario per procurarseli). Principale sostenitore della teoria oggettiva è stato OSTI, G.: "Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione", *Riv. dir. civ.*, 1918, p. 209 ss..

la disposizione, che si risolverebbe in un pleonasma (ossia nell'affermare che non vi è responsabilità quando non vi è imputabilità o nesso causale). Più adeguata, allora, la seconda lettura, secondo cui l'esonero dipenderebbe da una condotta attiva dell'agente, come quella consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, alla stregua di quanto previsto nell'ambito della responsabilità da attività pericolose. In ogni caso, ciò che preme evidenziare è come la dicitura normativa sopra riportata risulti compatibile con la configurazione della responsabilità sia in termini oggettivi che soggettivi: nel primo caso il responsabile dovrebbe dimostrare la sussistenza di un caso fortuito che ha interrotto il nesso di causalità, gravando sullo stesso il rischio di causa ignota produttiva del danno; nel secondo caso, invece, il responsabile potrebbe limitarsi a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle regole di diligenza del settore, non gravando sullo stesso il rischio che la causa che ha prodotto il danno resti ignota.

#### IV. L'HOSTING PROVIDER ATTIVO QUALE PROFESSIONISTA SECONDO LA DISCIPLINA DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Le precedenti osservazioni evidenziano la progressiva comparsa sulla scena della figura dell'hosting *hosting provider* attivo, frutto della creazione della giurisprudenza, chiamata a trovare soluzioni ai nuovi scenari prospettati dall'incessante progresso tecnologico<sup>28</sup>. Più precisamente, la figura in questione è stata definita dalla Suprema Corte<sup>29</sup> quale il prestatore dei servizi della società dell'informazione che svolge un'attività che esula da un servizio meramente tecnico, automatico e passivo, in quanto pone in essere una condotta attiva, concorrendo

28 Per un'analisi degli orientamenti sul ruolo attivo dell'*hosting provider* vid. Tosi, E.: "Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider- passivi e attivi- tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti", *Riv. dir. ind.*, 2017, fasc. I, p. 75 ss. Si noti che nell'ambito dell'ordinamento italiano il *leading case* che ha comportato per la prima volta l'introduzione del concetto di *hosting provider* attivo è rappresentato dal precedente che vede contrapposti Reti Televisive Italiane S.p.a., da un lato, e Yahoo! Italia S.r.l., dall'altro: cfr. Trib. Milano, 9 settembre 2011, n. 10893, *Riv. dir. ind.*, fasc. 6, 2011, p. 375 ss., con nota di SARACENO, A.: "Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet service provider". A venire alla luce nel caso di specie era l'asserita violazione dei diritti di utilizzazione economica relativi ai programmi televisivi messi in onda sulle reti emittenti, diffusi illegittimamente da Yahoo, considerato responsabile di alcune violazioni della Legge sul diritto d'autore. Il Tribunale, sul presupposto che il medesimo traesse un profitto dalla messa a disposizione dei contenuti suddetti, valutando altresì l'attività di organizzazione dei medesimi svolta anche per fini pubblicitari, ha inibito al *provider* la loro ulteriore diffusione. Per un'analisi della tematica della responsabilità civile del *provider* in caso di violazione del diritto d'autore vid. B. DE MARINIS, G.: "La responsabilidad del host provider por vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial por parte de los propios usuarios", *Revista Boliviana de derecho*, 2014, n. 18, p. 140 ss.

29 Il riferimento è a Cass. civ., I sez., 19 marzo 2019, nn. 7708 e 7709, *Riv. dir. ind.*, 2019, p. 201 ss., con nota di Tosi, E.: "La disciplina applicabile all'hosting provider" per la pubblicazione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, tra speciale irresponsabilità dell'ISP passivo e comune responsabilità dell'ISP attivo, alla luce di Cassazione 7708/2019 e 7709/2019", p. 226 ss.; in *Foro it.*, 2019, I, p. 2045 ss., con nota di DI CIOMMO, F.: "Oltre la direttiva 2000/31/Ce, o forse no. La responsabilità dei provider di Internet nell'incerta giurisprudenza europea", p. 2072 ss.; in *Giur. it.*, 2019, p. 2604 ss., con nota di BOCCHINI, R.: "La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP", p. 2606 ss.; in *Corr. giur.*, 2020, p. 177 ss., con nota di GAMBINI, M. L.: "La responsabilità dell'Internet service provider approda al vaglio della Cassazione", p. 186 ss.; in *Dir. ind.*, 2019, p. 353 ss., con nota di CASSANO, G.: "La Cassazione civile si pronuncia sulla responsabilità dell'internet service provider", p. 364 ss.



con altri nella commissione dell'illecito, con la conseguenza che resta sottratto al regime generale di esenzione di responsabilità, dovendo quest'ultima atteggiarsi secondo regole comuni.

La distinzione tra *hosting provider* attivo e passivo è stata di recente confermata dalla giurisprudenza amministrativa di ultimo grado in relazione ad un diverso ambito, quello relativo alle pratiche commerciali scorrette. Nello specifico, oggetto di indagine è stato il rapporto tra la disciplina consumeristica relativa a tali pratiche e quella sul commercio elettronico, al fine di stabilire la possibilità di riconoscere in capo all'*Internet service provider* una responsabilità ai sensi della prima normativa<sup>30</sup>.

La questione che ha ispirato un pronunciamento del Consiglio di Stato nasce da un provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>31</sup> ad una società che metteva a disposizione dei propri utenti una piattaforma web dove poter scambiare i biglietti per assistere ad eventi culturali, operando quindi come mero intermediario e senza avere, almeno apparentemente, alcuna relazione contrattuale con gli operatori del mercato primario. Le contestazioni mosse dall'Autorità riguardavano la diffusione da parte della società, attraverso il predetto sito *internet*, di contenuti pubblicitari ingannevoli o, comunque, l'omissione di informazioni significative con riferimento, ad esempio, al ruolo rivestito dal professionista, al valore reale dei biglietti per gli spettacoli, ai posti cui gli stessi dessero titolo e ai diritti del consumatore, tra cui quello all'eventuale rimborso nel caso di annullamento dell'evento. In questo modo la società avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta, nella specie di natura ingannevole ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori<sup>32</sup>.

30 Il riferimento è a Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1217, [www.dejure.it](http://www.dejure.it). La medesima questione della compatibilità tra la figura del professionista ai sensi della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e quella di *hosting provider* ai sensi della normativa sul commercio elettronico si era posta con la precedente sentenza: Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4359, [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

31 Cfr. Provv. sanzionatorio n. 26536, 5 aprile 2017, rinvenibile in [www.agcm.it](http://www.agcm.it), adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della società spagnola *Ticketbis Sociedad Limitada*. Avverso tale provvedimento quest'ultima proponeva dapprima ricorso al T.A.R., che tuttavia disattendeva le censure dalla stessa sollevate confermando le sanzioni irrogate. Avverso tale sentenza, quindi, il prestatore di servizi della società dell'informazione proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato.

32 È il caso di ricordare che, in generale, le pratiche commerciali scorrette costituiscono quelle condotte del professionista che, contrarie alla diligenza professionale, risultano idonee ad influire sul comportamento commerciale del consumatore medio. Esse possono essere qualificate come ingannevoli allorquando consistano nell'offerta di informazioni false o di informazioni vere ma presentate in modo tale da indurre in errore il consumatore circa aspetti rilevanti della contrattazione, tra i quali la natura, l'esistenza del prodotto, le sue caratteristiche, il prezzo, i diritti del consumatore; le omissioni ingannevoli, invece, si verificano allorquando il professionista non riveli proprio al consumatore le informazioni rilevanti per determinare le sue scelte commerciali o, comunque, le fornisca in maniera sommaria, volutamente oscura o, ancora, ometta di palesare l'intento commerciale della propria condotta. Sul tema la bibliografia è molto vasta. Senza pretese di esaustività può rinviarsi a CALVO, R.: "Le pratiche commerciali sleali «ingannevoli»", in *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo. Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007)*, (a cura di G. DE CRISTOFARO), Giappichelli, Torino, 2008, p. 175 ss.; MELI, V.: "Le pratiche sleali ingannevoli", in *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette*.

L'intermediario chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento dell'Autorità rivendicando la sua natura di mero *hosting provider*, in quanto tale non suscettibile di risultare destinatario della disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette. Nell'affrontare la questione del rapporto tra la disciplina del commercio elettronico e quella del Codice del consumo, il Consiglio di Stato, premettendo che astrattamente non vi è un'incompatibilità tra la figura del professionista e quella di *hosting provider*, ha evidenziato al contempo la necessità di vagliare attentamente, di volta in volta, il tipo di attività svolta dal prestatore dei servizi nella rete. Il vaglio in questione ha condotto nel caso di specie a reputare la condotta del *provider* sostanzialmente neutra, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette.

La conclusione raggiunta, però, ad un'indagine più approfondita circa le attività concretamente svolte dalla società in esame si presta ad alcuni rilievi critici. A ben vedere, infatti, la percentuale ricevuta sulle transazioni andate a buon fine mediante l'attività di intermediazione, nonché le attività promozionali presenti sul sito e finalizzate alla massimizzazione del prezzo e del numero di biglietti venduti, tradiscono l'interesse economico nascosto dietro l'attività svolta dalla società e insinuano il dubbio che si tratti di un *hosting provider* attivo. Tali aspetti, in altre parole, sembrano costituire espressione di un ruolo "attivo" e consapevole della piattaforma nei processi di compravendita *on-line*, a cui essa partecipava traendone un vantaggio economico, con la conseguente impossibilità di qualificarla come soggetto "neutro"<sup>33</sup>.

A prescindere dalle più o meno condivisibili argomentazioni sulla qualificazione del prestatore di servizi nel caso di specie, il merito di tale pronuncia è quello di aver confermato l'esistenza di una figura di *hosting provider* attivo accanto a quella di *hosting provider* passivo e di aver evidenziato un potenziale coordinamento tra la disciplina del commercio elettronico e quella consumeristica. Il coordinamento, nello specifico, discenderebbe dalla potenziale qualificazione dell'*hosting provider* attivo in termini di "professionista", con tutto ciò che ne deriva ai fini dell'applicazione della normativa a tutela del consumatore, *ivi* compresa la disciplina sulle pratiche sleali.

Si è così aggiunto un ulteriore tassello all'evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità civile dell'*Internet service provider* posto che, è il caso di ricordare, le condotte integranti pratiche commerciali scorrette, se da un lato ricevono sanzioni di stampo amministrativo a livello di *public enforcement*, sotto il profilo privatistico costituiscono illeciti civili, fonti di obbligazioni risarcitorie. In particolare,

---

Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE, (a cura di A. GENOVESE), Cedam, Padova, 2008, p. 87 ss.

33 Osserva tali circostanze PICARIELLO, G.: "La responsabilità dell'*internet service provider* nell'alveo della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette", *Resp. civ. prev.*, fasc. 6, 2020, p. 1926 ss.

si sostiene che i consumatori vittime di pratiche scorrette possano ricorrere all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile<sup>34</sup>, il cui esercizio sarebbe peraltro oggi agevolato dal possibile impiego di strumenti di tutela collettivi, quali le azioni di classe, di recente inserite nell'art. 840 *bis* e seguenti del Codice di procedura civile<sup>35</sup>. Più precisamente, le norme in questione, ampliando l'ambito oggettivo del precedente art. 140 *bis* del Codice del consumo, descrivono una procedura che consente di far valere pretese risarcitorie o restitutorie nei confronti di imprese e di gestori di servizi di pubblica utilità, fondate sulla lesione di "diritti individuali omogenei" derivanti da qualunque tipo di illecito contrattuale o extracontrattuale tra cui, appunto, l'illecito costituito dalle pratiche commerciali scorrette.

## V. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: L'OPPORTUNITÀ DI UN INTERVENTO NORMATIVO SULLE RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER.

Sono lontani i tempi in cui al motore di ricerca bastava richiamare il principio di neutralità sancito dalla disciplina del commercio elettronico per rivendicare l'estraneità dalle vicende che venivano alla luce e per risultare esente da qualsiasi forma di responsabilità. I precedenti richiamati evidenziano come lo stesso possa venire considerato, a certe condizioni, quale responsabile del trattamento di dati personali, con conseguente applicazione del regime di responsabilità previsto dalla normativa in materia. Ma vi è di più: l'*hosting provider*, nella sua veste attiva, può essere considerato "professionista" ai sensi della normativa consumeristica, con conseguente imposizione in capo allo stesso degli obblighi a tutela del consumatore e le annesse responsabilità in caso di violazione.

Il contesto descritto presta il fianco ad alcune osservazioni.

In primo luogo, l'assetto che si è venuto a delineare in relazione agli ipotetici casi di responsabilità civile degli *hosting provider* risulta ad oggi sfornito di un

34 Sul tema dei rimedi esperibili in caso di pratiche commerciali scorrette *vid.*, *ex multis*, GENTILI, A.: "Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica", *Riv. dir. priv.*, fasc. 3, 2010, p. 37 ss.; DE CRISTOFARO, G.: "Le conseguenze privatistiche della violazione del divieto di pratiche commerciali sleali: analisi comparata delle soluzioni accolte nei diritti nazionali dei Paesi UE", *Rass. dir. civ.*, vol. 31, fasc. 3, 2010, p. 880 ss.; TENELLA SILLANI, C.: "Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore", *Obbl. contr.*, 2009, p. 775 ss.

35 Per comprendere il funzionamento delle nuove azioni di classe può rinviarsi, *ex multis*, a CONSOLO, C.: "La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d'insieme ad una amplissima disciplina", *Corr. giur.*, 2019, p. 737 ss.; PONZANELLI, G.: "La nuova class action", *Danno resp.*, fasc. 3, 2019, p. 306 ss.; FRANZONI, M.: "Azione di classe, profili sostanziali", *ivi*, p. 309 ss. Un'agevolazione probatoria ulteriore potrebbe peraltro aversi nel caso in cui si attribuisca un valore probatorio pregnante all'eventuale provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che accerti la ricorrenza di una pratica sleale: l'accertamento di quest'ultima in sede amministrativa si presterebbe ad inglobare la prova dell'ingiustizia del danno, del nesso e della colpa (essendo la pratica commerciale "contraria alla diligenza professionale" e "idonea a falsare" il comportamento economico del consumatore medio). In capo ai consumatori, tuttavia, continuerebbe a gravare l'onere di provare il danno subito per effetto della condotta del professionista.

riconoscimento a livello normativo, essendo piuttosto il frutto dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina. Il rapporto tra evoluzione tecnologica e diritto, del resto, vede quest'ultimo oggetto di continui adattamenti e rivisitazioni. Sennonchè, se da un lato risulta apprezzabile il tentativo della giurisprudenza di garantire una maggiore tutela ai soggetti interessati dalla normativa sul trattamento dei dati personali, anche in virtù della delicatezza degli interessi in gioco, mediante il riconoscimento della responsabilità in capo ai *providers*, dall'altro lato non può essere trascurata anche la posizione di quest'ultimi, per cui è auspicabile la predisposizione un regime di responsabilità economicamente sostenibile, che eviti una disincentivazione "di fatto" verso le attività di prestazione di servizi.

L'esigenza di certezza è avvertita ancor più nell'ambito della disciplina delle pratiche sleali, posto che la relativa normativa si caratterizza per un insieme di concetti vaghi e indeterminati che richiedono un'attività interpretativa di concretizzazione, che cali detti concetti sul piano concreto, con il conseguente pericolo che la discrezionalità dell'interprete sfoci in arbitrio. In questo contesto i maggiori timori derivano dalla clausola generale della "diligenza professionale", il cui uso smodato consentirebbe di pretendere dal fornitore di servizi *internet* delle condotte non prescritte dalla Direttiva sul commercio elettronico. Tale interpretazione, tuttavia, se portata all'estremo potrebbe risolversi in un'*interpretatio abrogans* dell'esimente di responsabilità di cui godono gli *Internet service providers*, giungendo ad imporre un dovere di vigilanza su tutte le informazioni trasmesse o memorizzate dalle piattaforme, così da vanificare le prescrizioni dell'art. 15 della Direttiva 2000/31/CE, che sanciscono l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza.

Si vuole dire che il contesto giurisprudenziale, nazionale e non, impegnato ad interpretare la normativa nel senso di una maggiore responsabilizzazione del *provider* rende maturi i tempi per un preciso riconoscimento a livello normativo della figura di *hosting provider* attivo<sup>36</sup>. Ora, considerata la matrice europea sia della disciplina relativa al trattamento dei dati personali sia di quella sul commercio elettronico, appare opportuno attendere sul punto un intervento del Legislatore europeo. Ed è verosimile che un siffatto intervento non tarderà ad arrivare, come attestano i numerosi atti di *soft law* adottati recentemente in ambito europeo, evidenziando la necessità di procedere ad una modernizzazione delle discipline indicate<sup>37</sup>. Nel frattempo, però, stante la delicatezza degli interessi in gioco, è

36 In questo senso, in particolare, D'ALFONSO, G.: "Verso una maggiore responsabilizzazione dell'*hosting provider* tra interpretazione evolutiva della disciplina vigente, innovazioni legislative e prospettive *de jure condendo*", [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 22 gennaio 2020.

37 A titolo esemplificativo il 28 settembre 2017 la Commissione Europea ha rivolto alle altre istituzioni una Comunicazione recante il titolo: "Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online", in cui prospetta l'adozione di eventuali misure legislative da parte degli Stati membri al fine di aggiornare la cornice normativa vigente. Nell'atto in questione si pone l'obiettivo di intensificare l'attuazione di "buone pratiche" al fine di individuare i contenuti illeciti, attraverso l'adozione da parte dei *providers* di "misure proattive" implicanti anche il ricorso alle tecnologie di filtraggio automatico. Alla Comunicazione ha fatto seguito la Raccomandazione della Commissione del 1 marzo del

auspicabile il consolidamento a livello interno di orientamenti giurisprudenziali per quanto possibile coesi circa le condizioni in cui ricorrerebbe il carattere attivo del *provider*. Ciò soprattutto al fine di scongiurare forme di abuso della tendenza alla responsabilizzazione degli intermediari dei servizi, i quali correrebbero il rischio di incorrere in responsabilità particolarmente gravose, come sopra accennato.

Un altro aspetto sul quale è opportuno soffermarsi concerne la progressiva affermazione in via autonoma di un diritto alla deindicizzazione quale aspetto del diritto all'oblio, del quale ultimo, riprende pertanto il fondamento normativo, costituito dall'art. 17 del Regolamento europeo (GDPR). Ne deriva che è compito del motore di ricerca disabilitare il collegamento a determinate informazioni alla ricorrenza delle condizioni sancite dalla norma. In particolare lo stesso viene talvolta chiamato a valutare se sussistono motivazioni rilevanti tali da giustificare il rigetto della richiesta di rimozione delle informazioni personali a causa della presenza di un prevalente interesse della collettività ad essere informata<sup>38</sup>.

Suscita perplessità il fatto che un compito così delicato, quale quello del bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, venga affidato proprio al motore di ricerca, che in fondo costituisce parte del problema che si intende risolvere. Esso, infatti, lungi dal rivestire un ruolo meramente neutro, non di rado svolge un'attività volta a trarre un vantaggio economico. Un rischio di questo genere sembra essere stato preso in considerazione dalle conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale in occasione di una recente pronuncia della Corte di Giustizia europea, relativa ad una richiesta di deindicizzazione motivata in base alla natura falsa delle informazioni presenti in rete<sup>39</sup>. L'avvocato generale, nello

---

2018, n. 334, che incoraggia i fornitori dei servizi ad adottare misure efficaci, appropriate e proporzionate per fronteggiare i contenuti illeciti *online*. In particolare si prevede un doppio canale di misure, idoneo a responsabilizzare maggiormente gli *hosting providers*: sul piano della prevenzione si prevede il rafforzamento della collaborazione tra i prestatori di servizi di *hosting*, i quali dovrebbero condividere tra loro esperienze, soluzioni tecnologiche, cooperando mediante protocolli d'intesa ed altri accordi; della collaborazione tra *hosting providers* e Stati membri, dovendo i primi predisporre procedure accelerate per trattare le segnalazioni che provengano dalle autorità competenti dei secondi; della collaborazione tra *hosting providers* e "segnalatori attendibili", tramite la previsione di procedure accelerate per il trattamento delle segnalazioni di questi e la precisazione delle condizioni di attendibilità. Nell'ambito delle misure da adottare *ex post* la Raccomandazione stimola l'impiego di misure idonee a garantire una risposta veloce nel rimuovere i contenuti illeciti, mediante meccanismi preposti alla raccolta di segnalazioni adeguatamente motivate e sufficientemente dettagliate (con chiara indicazione dell'ubicazione dei contenuti) che consentano al prestatore di servizi di prendere "una decisione coscienziosa ed informata". In aggiunta a ciò, al fine di aumentare la trasparenza, si invitano gli Stati membri ad incentivare i *providers* a pubblicare descrizioni chiare e particolareggiate sulla loro politica di rimozione e disabilitazione all'accesso di contenuti illeciti, prevedendo l'obbligo per costoro di pubblicare relazioni su tale attività.

38 Cfr. art. 17, par. 1, lett. c) del Regolamento europeo (GDPR).

39 Cfr. Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa C-460/20, rinvenibili in <https://curia.europa.eu/>. Il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Europea origina da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Il Tribunale Federale tedesco) il 24 settembre 2020, ispirata da una controversia che vede i ricorrenti agire contro *Google LLC*. Il quesito, sul presupposto della necessità di tutelare i diritti fondamentali di cui agli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, concerne uno scenario sul quale la Corte non si è ancora pronunciata: quello in cui a venire alla luce è la non veridicità dei dati trattati, falsità che conseguentemente giustifica la richiesta di deindicizzazione dei *links* che rinviano a contenuti editi da terzi in cui figurano tali dati.

specifico, premettendo che l'esattezza dei dati costituisce una delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali e che la libertà di espressione e di informazione, se riferite ad un'informazione falsa, non possono essere poste sullo stesso piano dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali, si sofferma ad analizzare l'ipotesi in cui venga in dubbio la veridicità dell'informazione trattata dal motore di ricerca.

Posto che quest'ultimo non può essere obbligato a verificare preventivamente la veridicità dei dati inseriti, l'Avvocato propone come soluzione l'imposizione in capo all'interessato dell'onere di fornire un principio di prova della falsità dei contenuti di cui intende chiedere la deindicizzazione. A questo punto il gestore del motore di ricerca dovrà vagliare la fondatezza della domanda, effettuando le verifiche a tal fine necessarie che rientrino nelle sue possibilità, eventualmente interpellando il titolare della pagina *web* contenente le informazioni delle quali si chiede la cancellazione. *Medio tempore*, al fine di evitare che nell'attesa di svolgere i dovuti accertamenti la persona interessata subisca pregiudizi irreparabili, l'Avvocato ipotizza la sospensione temporanea dell'indicizzazione oppure l'indicazione nei risultati della ricerca della circostanza che la veridicità di talune delle informazioni è oggetto di contestazioni e controlli. Solo in caso di persistenza del dubbio circa l'autenticità dei contenuti il motore di ricerca dovrebbe procedere con il rigetto della domanda, lasciando all'interessato la possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo ex art. 51 del GDPR per opporsi alla scelta effettuata dall'*hosting provider*.

La soluzione ipotizzata intende raggiungere un compromesso: da un lato l'allegazione di un principio di prova da parte degli interessati evita la trasformazione del motore di ricerca in "giudice della verità"; dall'altro la sospensione temporanea dell'indicizzazione garantisce la tutela della dignità dell'individuo in attesa di ulteriori accertamenti in merito alla veridicità dei dati.

Senonchè, nonostante gli accorgimenti contenuti nelle conclusioni dell'Avvocato Generale (che peraltro non vincolano la Corte di giustizia), rimangono alcune perplessità legate alla circostanza che, nonostante la sospensione in via cautelare dell'indicizzazione, in fin dei conti a compiere gli accertamenti in merito alla veridicità delle informazioni sia pur sempre il motore di ricerca. Quest'ultimo, però, proprio per il fatto di costituire un operatore privato che ricava dei profitti dai servizi svolti, potrebbe non risultare idoneo a costituire un valido presidio di garanzia nel ricercare un punto di equilibrio tra interessi costituzionalmente rilevanti, bilanciamento che rischierebbe di declinarsi a favore di interessi non necessariamente rispondenti ai bisogni della collettività.

In una prospettiva *de iure condendo* si potrebbe avanzare come soluzione quella di lasciare alle descritte piattaforme la gestione della sola fase preliminare dell'intervento sui contenuti potenzialmente illeciti, in tal modo garantendo

l'immediata sospensione dell'indicizzazione e la conseguente limitazione della propagazione delle informazioni presenti in rete. In seconda battuta, però, pare opportuno rimettere la decisione finale in merito al bilanciamento degli interessi in gioco ai soggetti istituzionalmente deputati a tale compito quali, a titolo esemplificativo, le autorità del settore (il *Garante Privacy*) e le autorità giurisdizionali. In attesa di una pronuncia di tali soggetti potrebbe essere mantenuta la sospensione disposta in via cautelare, e ciò al fine di evitare la produzione di pregiudizi aventi ad oggetto interessi fondamentali dei soggetti implicati e le annesse, gravose, responsabilità in capo al *provider*.

Sennonchè, valgono le medesime considerazioni svolte in precedenza circa la necessità di un intervento normativo: è opportuno che il Legislatore, segnatamente quello comunitario, prenda in considerazione l'eventualità descritta, predisponendo un'apposita regolamentazione della fattispecie che tenga conto delle indicate esigenze.

## BIBLIOGRAFIA

ADAMO, E.: "I "confini" del diritto di cronaca tra parametri giurisprudenziali e regole deontologiche", *Rass. dir. civ.*, 2017, pp. 1056 ss.

ASTONE, M.: "Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti territoriali", *Eur. dir. priv.*, I, pp. 223 ss.

AZURMENDI, A.: "Por un derecho al olvido para los europeos: aportaciones jurisprudenciales de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de la Audiencia Nacional Española de 29 de diciembre de 2014", *Revista de Derecho Político*, 2015, n. 92, pp. 273 ss.

BARBIERATO, D.: "Trattamento dei dati personali e "nuova" responsabilità civile", *Resp. civ. prev.*, 2019, pp. 2151 ss.

BIANCA, C.M.: "Diritto civile. La norma giuridica – I soggetti", I, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 145 ss.

BIANCA, C.M.: "Diritto civile - La responsabilità", V, Giuffrè, Milano, 2020.

BILOTTA, F.: "La responsabilità civile nel trattamento dei dati personali", in *Circolazione e protezione dei dati personali tra libertà e regole del mercato* (a cura di R. PANETTA), Giuffrè, Milano, 2019.

BOCCHINI, R.: "La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico", Esi, Napoli, 2003.

BRAVO, F.: "Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito di dati personali, in *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR* (a cura di N. ZORZI GALGANO), Cedam, Milano, 2019.

CALABRESE, G.: "Bilanciamento ed estensione territoriale del diritto alla deindicizzazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, IV, pp. 794 ss.

CATERINA, R., THOBANI S.: "Il diritto al risarcimento dei danni", *Giur. it.*, 2019, fasc. 12, pp. 2805 ss.

CIRILLO, G.: "La deindicizzazione dai motori di ricerca tra diritto all'oblio e identità personale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, fasc. 6, pp. 1242 ss.

CONSOLO, C.: "La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d'insieme ad una amplissima disciplina", *Corr. giur.*, 2019, pp. 737 ss.



CRISAFULLI, M.: "Per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere «globale»", *Jus Civile*, 2020, IV, pp. 1178 ss.

CUFFARO, V.: "Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio", in *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR* (a cura di N. ZORZI GALGANO), Cedam, Milano, 2019, pp. 219 ss.

CUFFARO, V.: "Il diritto europeo alla protezione dei dati personali", *Contr. impr.*, 2018, III, pp. 1098 ss.

D'ALFONSO, G.: "Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider tra interpretazione evolutiva della disciplina vigente, innovazioni legislative e prospettive de jure condendo", *www.federalismi.it*, 22 gennaio 2020.

DE CRISTOFARO, G.: "Le conseguenze privatistiche della violazione del divieto di pratiche commerciali sleali: analisi comparata delle soluzioni accolte nei diritti nazionali dei Paesi UE", *Rass. dir. civ.*, vol. 31, fasc. 3, 2010, pp. 880 ss.

DE CUPIS, A.: "I diritti della personalità", I, in *Trattato dir. civ. comm.* (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1982, pp. 32 ss.

DE CUPIS, A.: "Il diritto alla riservatezza esiste", *Foro it.*, 1954, IV, cc. 184 ss.

DELFINI, F.: "Il D. Lgs. 70/2003 di attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico", *Contr.*, 2003, VI, pp. 612 ss.

DE NOVA, G., DELFINI, F.: "La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni", *Riv. dir. priv.*, 2000, pp. 693 ss.

FERRI, G.B.: "Persona umana e formazioni sociali", *Iustitia*, 1977, p. 81.

FROSINI, T.E.: "Google e il diritto all'oblio preso sul serio", *Dir. inf.*, 2014, pp. 563 ss.

GAMBINI, M.: "Le responsabilità civili dell'Internet service provider", Esi, Napoli, 2006.

GAMBINI, M.: "Responsabilità e risarcimento nel trattamento dei dati personali", in *I dati personali nel diritto europeo* (a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO), Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1082 e ss.

GENTILI, A.: "Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica", *Riv. dir. priv.*, fasc. 3, 2010, pp. 37 ss.

GIAMPICCOLO, G.: "La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza", *Riv. trim.*, 1958, pp. 466 ss.

LEOCANI, P.: "La direttiva UE sul commercio elettronico: cenni introduttivi", *Eur. dir. priv.*, 2000, pp. 617 ss.

MACARIO, F.: "La protezione dei dati personali nel diritto europeo", in *Il trattamento dei dati personali* (a cura di V. CUFFARO e V. RICCIUTO), Utet, Torino, 1997, pp. 48 ss.

MACIOCE, F.: "Tutela civile della persona e identità personale", Cedam, Padova, 1984.

MANNA, A., "Tutela penale della personalità", Il Mulino, Bologna, 1993.

MARINI, G.: "La giuridicazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità", *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 364.

MARTÍNEZ OTERO, J. M.: "El derecho al olvido en Internet: debates cerrados y cuestiones abiertas tras la STJUE Google vs AEPD y Mario Costeja", *Revista de Derecho Político*, 2015, pp. 103 ss.

MESSINETTI, D.: "Personalità", *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 355 ss.

MEZZANOTTE, M.: "Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica", Esi, Napoli, 2009.

MEZZASOMA, L.: "Il diritto all'immagine fra Codice Civile e Costituzione", *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, Universidad de Almería, 2013.

OSTI, G.: "Revisione critica della teoria sull'impossibilità della prestazione", *Riv. dir. civ.*, 1918, pp. 209 ss.

PARDOLESI, R., PALMIERI, A.: "Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle", *Foro it.*, 2014, IV, cc. 317 ss.

PERLINGIERI, P.: "Informazione, libertà di stampa e dignità della persona", *Rass. dir. civ.* 1986, pp. 624 ss.

PERLINGIERI, P.: "La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile", Esi, Napoli, 2005, pp. 5 ss.

PERLINGIERI, P.: "Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato", *Foro nap.*, 2018, II, pp. 481 ss.

PICARIELLO, G.: "La responsabilità dell'internet service provider nell'alveo della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette", *Resp. civ. prev.*, fasc. 6, 2020, pp. 1926 ss.

PIRAINO, F.: "Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato", *Leggi civ. comm.*, 2017, pp. 389 ss.

PIZZETTI, F.: "La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni", in *www.federalismi.it*.

PIZZETTI, F.: "Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679", Giappichelli, Torino, 2016.

POLLICINO, O.: "Diritto all'oblio e conservazione di dati. La Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy?", *Giur. cost.*, 2014, pp. 2949 ss.

PONZANELLI, G.: "Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers?", *Danno e resp.*, 2002, pp. 5 ss.

PROTO PISANI, A.: "La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela", *Foro it.*, 1990, V, pp. 1 ss.

RALLO LOMBARTE, A.: "El derecho al olvido en Internet. Google versus España", *Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*, Madrid, 2014.

RATTI, M.: "La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali nel nuovo regolamento", in *Il Nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali* (a cura di G. FINOCCHIARO), Zanichelli, Bologna, 2017, p. 616.

RESCIGNO, P.: "Personalità", *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1991, pp. 1 ss.

RESTA, G.: "Diritti della personalità: problemi e prospettive", *Dir. inf.*, 2007, pp. 1043 ss.

RESTA, G.: "I diritti della personalità", in *Le persone fisiche e i diritti della personalità* (a cura di G. ALPA e G. RESTA), in *Tratt. dir. civ.* (diretto da R. SACCO), Utet, Torino, 2006, pp. 422 ss.

RICCIO, G.M.: "La responsabilità civile degli internet providers", Giappichelli, Torino, 2002.

RODOTÀ, S.: "Privacy e costruzione della sfera privata", in *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 101 e ss.

SICA, S., D'ANTONIO, V.: "La procedura di de-indicizzazione", *Dir. inf.*, 2014, pp. 703 ss.

SICA, S.: "Recepita la direttiva sul commercio elettronico", *Corr. giur.*, 2003, IX, pp. 1247 ss.

STANZIONE, M. G.: "Il Regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione", *Eur. dir. priv.*, 2016, IV, pp. 1249 ss.

TENELLA SILLANI, C.: "Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore", *Obbl. contr.*, 2009, pp. 775 ss.

TESCARO, M.: "La responsabilità dell'internet provider nel d.lg. n. 70/2003", *Resp. civ.*, 2010, pp. 166 ss.

TOSI, E.: "Le responsabilità civili dei prestatori di servizi della società dell'informazione", *Resp. civ.*, 2008, pp. 197 ss.

TRIPODI, E.M.: "Alcuni interrogativi sul d.lgs. n. 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico", *Corr. giur.*, 2004, VI, pp. 829 ss.

VERCELLONE, P.: "La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità", *Quaderni del CSM*, 1996, pp. 505 ss.

WARREN, S., BRANDEIS, L.: "The Right to Privacy", in *Harvard Law Review*, 1890, pp. 193-220 ss.

ZENO-ZENCOVICH, V., RESTA G.: "Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", Romatrepres, Roma, 2015.

ZENO-ZENCOVICH, V., "Personalità", *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, Utet, Torino, 1995, pp. 430 ss.